

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 19/42/2012

Svolgimento e Motivi.

La Commissione esaminati gli atti e i documenti processuali dichiara inammissibile il ricorso.

Difatti il ricorrente in data 18 marzo 2009 presentava istanza di rimborso All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. 11283334529-2, ma successivamente a fronte del silenzio - rifiuto, l'ing. Bo. presentava ricorso in data 30/03/2010 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 4.

Il suddetto Ufficio costituitosi con note del 31/05/2010 ha eccepito in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto ad ufficio diverso rispetto a quello che ha emanato l'atto, il solo legittimato a resistere all'impugnazione, così come dispone l'art. 10 del D.Lgs 546/1992.

Pertanto, nell'annualità d'imposta 2005-2006-2007-2008 per le quali l'ing. Bo. chiede il rimborso IRAP, il medesimo ha il proprio domicilio fiscale presso l'Ufficio di Milano 4, ragion per cui l'istanza di rimborso è stata presentata ad un Ufficio territoriale incompetente.

Giova al riguardo evidenziare che la presentazione di un'istanza di rimborso ad un Ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche in forza del silenzio rifiuto e determina, come evidenziato dalla Suprema Corte, l'improponibilità, rilevabile d'Ufficio, del ricorso presentato alla Commissione Tributaria per difetto di provvedimento impugnabile (Cass. N. 19605/2005)

Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 27353 del 18/11/2008.

Con tale pronuncia i giudici di legittimità hanno statuito che "in tema di rimborso di imposte sui redditi indebitamente versate, qualora la relativa domanda sia presentata ad ufficio incompetente a provvedere sul rimborso, l'inerzia mantenuta dall'ufficio incompetente non è equiparabile ad un provvedimento tacito di diniego, con la conseguenza che la proposizione del ricorso contro un provvedimento inesistente - anche indicato nel ricorso - deve ritenersi inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 18, il quale, nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'atto impugnato, a maggior ragione statuisce tale inammissibilità nel caso di ricorso rivolto contro un provvedimento inesistente".

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso proposto dall'ing. Bo. La questione di diritto assorbe quella di merito.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.